



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 136/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
RADIO TV PARMA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TV PARMA”) PER LA  
VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 4, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**(CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA CONTESTAZIONE N. 1/2017-PROC. 27/17/VF-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Emilia Romagna del 30 gennaio 2001, n.1, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la Convenzione del 10 luglio 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Emilia Romagna l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna con atto n. CONT n. 1/17 adottato il 1 febbraio 2017 e notificato il 6 febbraio 2017, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Radio TV Parma S.r.l., con sede legale in via Mantova, n. 68, 43122 Parma, fornitore del servizio di media audiovisivo locale "TV Parma", l'interruzione di un notiziario di durata inferiore a trenta minuti con la trasmissione di pubblicità, il giorno 6 novembre 2016 alle ore 12:41:21, nell'ambito dei controlli effettuati sull'intera programmazione della settimana dal 4 al 10 novembre 2016.

### **2. Deduzioni della società**

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha richiesto l'accesso agli atti del procedimento istruttorio, avvenuto il 14 febbraio 2017, nel corso del quale ha richiesto l'audizione tenutasi il giorno 1 marzo 2017. Durante l'audizione la società ha eccepito che il filmato, oggetto di contestazione ed individuato come "notiziario", è un programma domenicale realizzato collezionando le principali notizie della settimana trascorsa. Diversamente dal notiziario non è presente il giornalista in studio che da lettura delle notizie. Viene inoltre fornita la registrazione del programma che è stato trasmesso la settimana successiva al riscontro della presunta violazione in cui risulta essere stata adottata una nuova veste editoriale e, a riprova di ciò, viene consegnata la registrazione del programma trasmesso in data 13 novembre 2016 dal quale si riscontra la durata superiore a trenta minuti.

Viene inoltre precisato che la necessità di diversificare il programma domenicale rispetto ai notiziari feriali deriva dal fatto che nelle giornate festive il personale non è in servizio, nell'ottica di risparmio a causa delle condizioni di crisi economica-finanziaria in cui versa la società e nell'ottica dell'applicazione della cassa integrazione e dei contratti di solidarietà del personale e, a supporto di ciò, viene consegnata documentazione della società attestante quanto dichiarato.

Il CO.RE.COM Emilia Romagna, sulla base della documentazione consegnata, ha ritenuto di accogliere le giustificazioni della società e ha proposto l'archiviazione per la violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 per insussistenza della violazione contestata.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM. Emilia Romagna con nota n. prot 25719, del 11 aprile 2017, ha inviato a questa Autorità la documentazione istruttoria relativa al procedimento istruito nei confronti della società Radio TV Parma S.r.l., proponendo, in accoglimento delle giustificazioni della società presentate in sede di audizione, l'archiviazione del procedimento.

Dalla documentazione versata in atti, questa Autorità ha rilevato come il notiziario oggetto di contestazione, trasmesso nell'edizione domenicale identificata come "*I fatti della settimana*", è composto dai vari servizi che sono stati trasmessi durante il corso dell'intera settimana, suddivisi per giornate, e reca la scritta "*TG Parma*". La sua durata è inferiore a 30 minuti e viene interrotto da un *break* pubblicitario trasmesso dalle ore 12:56:54 alle ore 12:59:48. Pertanto, contrariamente da quanto proposto dal CO.RE.COM., si ritiene di non poter accogliere le giustificazioni della società esposte in sede di audizione, ritenendo confermata la violazione ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05;

RILEVATO che il programma oggetto di contestazione ed identificato dal titolo "*I fatti della settimana*", risulta costituito dai servizi giornalistici trasmessi nel corso dell'intera settimana, reca la scritta identificativa "*TG Parma*", ha durata inferiore a trenta minuti e risulta interrotto dalla trasmissione di un *break* pubblicitario in violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTO pertanto, contrariamente a quanto proposto dal CO.RE.COM. Emilia Romagna, di non accogliere le giustificazioni della società in quanto non sufficienti per escluderne la responsabilità dal rispetto della normativa e di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni di interruzione di notiziari, deve ritenersi di lieve entità anche in considerazione dell'episodio isolato nel corso dell'intera settimana sottoposta a controlli.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Il fornitore del servizio di media ha documentato di aver già modificato il palinsesto televisivo domenicale con la trasmissione di un programma di durata superiore ai trenta minuti per evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

### **C. Personalità dell'agente**

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società che presenta un bilancio 2015 in perdita (fonte: Infocamere), come documentato in sede di audizione, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura pari al minimo edittale;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) somma corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Radio TV Parma S.r.l., cod. fisc. 00576000343, con sede legale in via Mantova, n. 68, 43122 Parma, fornitore del servizio di media audiovisivo locale "TV Parma", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 136/17/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 136/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi